

LAW AND LEGAL INSTITUTIONS

Monografie/Collettanee – 8

Fabrizio Ferraro

Studio sulla collaborazione coordinata



G. Giappichelli Editore

Una premessa (e una prospettiva)

Ho scelto di incentrare la mia prima riflessione monografica sulla collaborazione coordinata dell'art. 409 n. 3 c.p.c. in quanto, nel corso dei miei studi, ho maturato la convinzione che questa fattispecie offra una prospettiva privilegiata di osservazione ed esame sia del tema del lavoro autonomo, sia della questione della subordinazione. Da ciò nasce anche l'idea di uno studio complessivo su una figura centrale per la comprensione di molti equilibri della materia, ma più di rado oggetto di analisi di carattere organico.

Con queste brevi premesse non intendo anticipare tutti i contenuti e i risultati dell'analisi, ma solamente offrire una rapida guida alla lettura. Mi auguro possa servire a seguire la traccia del ragionamento che ruota intorno alla nozione giuridica di collaborazione coordinata.

La scelta del legislatore italiano, compiuta cinquant'anni or sono (l. n. 533/1973), di cristallizzare una variforme realtà all'interno di una struttura normativa unitaria, descrittiva di un rapporto giuridico con determinate caratteristiche, ha avuto un impatto notevole sugli sviluppi della materia. L'art. 409 n. 3 c.p.c. – norma processuale ma con valore da subito anche sostanziale – ha evidenziato, da una parte, la sopravvenuta incapienza della divisione radicale tra contratto d'opera e contratto di lavoro subordinato quali poli attrattivi di due distinte discipline alternative. D'altra parte, la disposizione in questione, pur non dando forma a un nuovo tipo legale, ha consentito di colmare uno spazio giuridico, quello dedicato al lavoro autonomo continuativo, che il legislatore del codice civile aveva scientemente lasciato “vuoto” (art. 1322, comma 2, c.c.), costituendo la base regolativa per un intervento protettivo (art. 2113 c.c.; cap. II) in risposta alle profonde metamorfosi che la variegata famiglia del lavoro autonomo stava subendo a ridosso della linea di confine con l'area del lavoro subordinato.

La collaborazione coordinata si è imposta progressivamente come un modello di lavoro autonomo nell'organizzazione altrui, incentivando tanto una fuga fisiologica verso moduli organizzativi meno compatibili con la fattispecie dominante dell'art. 2094 c.c., quanto una fuga patologica, quindi

con finalità elusive, veicolata dalle incertezze in ordine alla struttura della fattispecie e rafforzata dai minori costi e dalle ridotte tutele che ai collaboratori coordinati sarebbero state, solamente da un certo momento in poi, riconosciute (cap. I par. 2-8). La crescita smisurata della zona intermedia tra autonomia e subordinazione, eloquentemente definita “grigia”, ha convinto il legislatore della opportunità di intervenire a più riprese (dapprima istituendo la Gestione separata INPS, art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, alla base dello statuto previdenziale di alcune collaborazioni coordinate; poi con la disciplina del contratto di lavoro a progetto *ex art.* 61, d.lgs. n. 276/2003; infine, dopo l’abrogazione del lavoro a progetto, con la disciplina delle collaborazioni etero organizzate e con un blando intervento di taglio universalistico di tutela del lavoro autonomo, l. n. 81/2017). In ultimo, una norma di interpretazione autentica ha definito la nozione di «collaborazione coordinata» (art. 15, l. n. 81/2017; cap. I par. 9 e 9.1), offrendo una più solida base normativa alla riflessione sul modello del lavoro autonomo nell’organizzazione.

Il disegno normativo attuale, insorgenza superficiale di profonde trasformazioni sotterranee del diritto del lavoro, è alla base dell’idea per cui occorre riservare uno spazio giuridico definito alla collaborazione coordinata, depurata dalle interferenze delle nozioni fiscale e previdenziale (cap. II), caratterizzata dallo scambio tra prestazioni corrispettive (con esclusione dei cosiddetti rapporti societari: cap. IV) e distante dal contratto d’opera *ex art.* 2222 c.c. (che è non è un prototipo di riferimento, se non altro in quanto la sua disciplina è incompatibile con l’obbligazione di durata: cap. V). L’analisi differenziale rispetto al contratto d’opera consente invece di ipotizzare l’applicazione di alcune disposizioni in materia di somministrazione e appalto al lavoro autonomo continuativo non subordinato (cap. VI) e, quindi, di rinvenire in via interpretativa, per il tramite degli artt. 2222 e 1677 c.c., anche una minimale disciplina del contratto innominato di lavoro coordinato *ex art.* 409 n. 3 c.p.c.

L’esame della fattispecie non può prescindere dall’analisi dei singoli requisiti. La personalità (prevalente) assume, attraverso l’analisi complessiva del fenomeno, un valore non dissimile da quello che ha per il lavoro subordinato (cap. VII). Alla continuità, che designa un rapporto contrattuale di durata a esecuzione continuata e non solo periodica (cap. VIII), sono congeniali le istruzioni di coordinamento del committente. Queste istruzioni si qualificano alla stregua di dichiarazioni determinative che specificano un risultato obbligatorio mai perfettamente determinato, espressamente regolate, in una veste invero più ampia e generica, dalla disciplina

di alcuni contratti tipici (art. 1711, 1739 e 1746 c.c.), ma qualitativamente diverse tanto dalle istruzioni di sollecitazione *ex art.* 2224 c.c., quanto dallo *ius variandi* (cap. 9 sez. I).

Ne segue che la definizione di collaborazione coordinata nell'art. 409 n. 3 c.p.c. – le parti stabiliscono di comune accordo le «modalità di coordinamento» e se il collaboratore organizza autonomamente l'attività esecutiva – non ha affatto “abolito” il coordinamento, ma, al contrario, disegna un'obbligazione “essenzialmente determinata”, con il fine di circoscrivere l'ambito di intervento delle istruzioni di coordinamento che specificano, ma non conformano, contenuti e modalità estrinseche già regolati dall'accordo. Le istruzioni non possono invece riguardare i singoli atti esecutivi e le modalità intrinseche della prestazione (cap. 9 sez. II). Tale ricostruzione sembra trovare conferma nella norma sulle collaborazioni etero-organizzate (art. 9 sez. III), alle quali si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato in quanto il “potere” del committente, non circoscritto da un'obbligazione dal contenuto sufficientemente determinato (cfr. *supra*), si approssima troppo, nella valutazione dell'ordinamento, all'esercizio del potere direttivo tipico dell'art. 2094 c.c.

Il particolare equilibrio tra autonomia esecutiva della prestazione e inserimento nell'organizzazione può trovare spiegazione, sotto il profilo ricostruttivo, nella nozione sintetica di collaborazione coordinata, nozione resa più nitida da alcuni dati normativi e di sistema (cap. I par. 11) e ricavata dalla nozione di «collaborazione» quale struttura di sintesi del lavoro autonomo nell'organizzazione (cap. I par. 10). La collaborazione coordinata identifica così un modello di dipendenza funzionale non gerarchica che consente di giustificare e chiarire il modo dell'inserimento organizzativo del lavoratore coordinato – il quale collabora fedelmente (cap. X par. 4) e adempie diligentemente nell'interesse dell'impresa (cap. X par. 4) – sia la necessità di ampliare il campo delle tutele (sul d.lgs. n. 104/2022 cfr. cap. XII). L'ampliamento delle tutele non potrebbe però avvenire facendo ricorso a nozioni non normative o comunque di difficile utilizzo, come la dipendenza economica (cap. X par. 9), ma, invece, accendendo una più nitida luce sul valore assunto nell'ordinamento dalla fattispecie del lavoro coordinato e sulla necessità di assicurare una ponderata espansione dei principi costituzionali (art. 3 e 35 Cost.; cap. I par. 2; cap. XI par. 5 e 6).

La mia riflessione sulla collaborazione coordinata non può dirsi certo conclusa. In questo modo ritengo di poter giustificare l'assenza, nella struttura dell'opera, di un paragrafo dedicato a vere e proprie conclusioni. Tuttavia, vorrei precisare la prospettiva di analisi del mio lavoro.

Nonostante i limiti di una ricerca basata su pochi frammenti di diritto positivo, sembra che la collaborazione coordinata possa ancora costituire un punto di riferimento per sostenere il processo di espansione del diritto del lavoro oltre la subordinazione e garantire l'emancipazione sociale di un'ampia fascia di lavoro autonomo genuino. Il rapporto di lavoro *ex art.* 409 n. 3 c.p.c. ha oramai assunto, anche nella veste di un contratto innominato, una distintiva rilevanza giuridica nell'ordinamento; andrebbe, di conseguenza, regolato alla stregua di una fattispecie contrattuale intermedia (non, tecnicamente, un *tertium genus*, ma una più definita *species* nel variegato panorama del lavoro autonomo). Tale funzione regolativa non è stata assolta adeguatamente dall'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 81/2015, fonte anzi di nuove incertezze, in quanto questa disposizione confonde il problema della struttura della fattispecie con il problema delle tutele, senza offrire una soluzione ponderata, ma al contrario determinando sovrapposizioni irrazionali. Né un'adeguata ed efficace soluzione può essere offerta, in solitudine, dall'ordinamento intersindacale, dato che, a tacere della scarsa presenza sindacale in molti contesti del lavoro coordinato, l'avanzamento di tutele che potrebbe garantire il contratto collettivo non eliminerebbe le incertezze sull'ambito della fattispecie contrattuale.

La disciplina del contratto di lavoro autonomo continuativo e coordinato è una prospettiva che merita ancora di essere considerata, sia al fine di colmare un vuoto di tutele divenuto oramai intollerabile (art. 3, 4 e 35 Cost.), sia per ovviare all'adozione di soluzioni regolative meno rigorose e di stampo asistemico, come quelle che hanno caratterizzato gli interventi legislativi a partire dal 2003.

PARTE PRIMA

COLLABORAZIONE COORDINATA
E ORGANIZZAZIONE

Capitolo I

Introduzione a una ricerca sul lavoro autonomo nell'organizzazione

SOMMARIO: 1. Premesse a un discorso sulla collaborazione coordinata. Lavoro autonomo e organizzazione. – 2. Il lavoro autonomo nella Costituzione e le prospettive di tutela del lavoro autonomo nell'organizzazione. – 3. La logica binaria accolta dal Codice civile e il lavoro autonomo continuativo. – 4. Il lavoro autonomo tra “specializzazione” e “complicazione” e l'emersione del lavoro autonomo nell'organizzazione. – 5. Le collaborazioni coordinate e continuative *ex art.* 409 n. 3 c.p.c. – 6. *Segue.* L'espansione della zona grigia. – 7. *Segue.* Le politiche del lavoro coordinato. Dal lavoro a progetto al lavoro autonomo non imprenditoriale, passando per il lavoro etero-organizzato. – 8. *Segue.* Le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. – 9. La definizione legale di collaborazione coordinata nell'art. 409 n. 3 c.p.c. – 9.1. *Segue.* La norma di interpretazione autentica tra effetti processuali ed effetti sostanziali. – 10. Dall'organizzazione di lavoro all'organizzazione dei lavori. La prospettiva del lavoro autonomo nell'organizzazione. – 11. Obbligo di sicurezza, organizzazione e lavoro coordinato.

1. Premesse a un discorso sulla collaborazione coordinata. Lavoro autonomo e organizzazione

Il dibattito sulla figura della collaborazione coordinata e continuativa dell'art. 409 n. 3 c.p.c. impegna la dottrina da cinque decenni¹. La com-

¹ Cfr. Santoro-Passarelli G., *Il lavoro «parasubordinato»*, Franco Angeli, 1979; Santoro-Passarelli G., *Chiose sulla parasubordinazione*, in *Dir. lav.*, 1989, 201 ss.; Santoro-Passarelli G., *Lavoro parasubordinato, lavoro coordinato, lavoro a progetto*, in De Luca Tamajo R., Rusciano M., Zoppoli L. (a cura di), *Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema*, Editoriale Scientifica, 2003, 187 ss.; Santoro-Passarelli G., voce *Lavoro a progetto*, in *Enc. dir.*, IV, 2011, 667 ss.; Santoro-Passarelli G., *I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Una fattispecie in via di trasformazione?*, Jovene, 2015; Santoro-Passarelli G., *I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409 n. 3 c.p.c.*, in *Arg. dir. lav.*, 2015, 1133 ss.; Santoro-Passarelli G., *Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un*

presunzione del paradigma normativo del lavoro continuativo e coordinato presuppone un'indagine sull'origine, sul contesto e sugli elementi della fattispecie che introietta uno specifico, ancorché non tipico, modello di rela-

puzzle non facile da comporre in un'impresa in via di trasformazione, in *Dir. rel. ind.*, 2017, 771 ss.; Santoro-Passarelli G., *Le collaborazioni continuative e coordinate nel diritto italiano e nella giurisprudenza della Corti superiori di Francia, Spagna e Germania*, in Santoro-Passarelli G., *Realtà e forma del diritto del lavoro*, IV, Giappichelli, 2022, 213 ss.; Persiani M., *Autonomia, subordinazione e coordinamento nei recenti modelli di collaborazione lavorativa*, in *Dir. lav.*, 1998, 203 ss.; Persiani M., *Considerazioni sulla nuova disciplina delle collaborazioni non subordinate*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, 827 ss.; Persiani M., *Note sulla disciplina di alcune collaborazioni coordinate*, in *Arg. dir. lav.*, 2015, 1256 ss.; Persiani M., *Ancora sul concetto di coordinamento*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2020, 337 ss.; Pedrazzoli M., *Prestazione d'opera e parasubordinazione (Riflessioni sulla portata sistematica dell'art. 409, n. 3 c.p.c.)*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1984, 506 ss.; Pedrazzoli M., voce *Opera (prestazioni coordinate e continuative)*, in *Novissimo dig. it.*, V, 1986, 472 ss.; Pedrazzoli M., *Il mondo variopinto delle collaborazioni coordinate e continuative*, in AA.VV., *Il nuovo mercato del lavoro. D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Zanichelli, 2004, 663 ss.; Perulli A., voce *Lavoro coordinato*, in *Dig. disc. priv.*, sez. *Comm.*, Agg., I, 2000, 431 ss.; Perulli A., *Lavoro autonomo e dipendenza economica*, in *Riv. giur. lav.*, 2003, 236 ss.; Perulli A., *Il lavoro a progetto tra problema e sistema*, in *Lav. dir.*, 2004, 87 ss.; Perulli A., *Riflessioni sul contratto di lavoro a progetto. Autonomia e subordinazione, il progetto, la forma, il compenso, la conversione del contratto e la questione della presunzione*, in Santoro-Passarelli G., Pellacani G. (a cura di), *Subordinazione e lavoro a progetto*, Utet, 2009, 133 ss.; Perulli A., *Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del lavoro a progetto*, in *Dir. rel. ind.*, 2013, 1 ss.; Perulli A., *Le collaborazioni organizzate dal committente*, in Fiorillo L., Perulli A. (a cura di), *Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni*, Giappichelli, 2015, 270 ss.; Perulli A., *Collaborazioni etero-organizzate, coordinate e continuative e subordinazione: come orientarsi nel pensiero*, in *Dir. rel. ind.*, 2020, 267 ss.; Sandulli Pa., *Il lavoro coordinato fra disciplina civilistica e regimi fiscale e previdenziale*, in *Arg. dir. lav.*, 2001, 443; Fiorillo L., *Intervento*, in Vallebona A. (a cura di), *Colloqui Giuridici sul Lavoro. Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente*, Il Sole 24ore, 2015, 43 ss.; Marazza M., *In difesa del lavoro autonomo*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2020, 61 ss.; Proia G., *Riflessioni sulla nozione di coordinazione e sul rapporto tra il progetto, il programma e la fase*, in Santoro-Passarelli G., Pellacani G. (a cura di), *Subordinazione e lavoro a progetto*, Utet, 2009, 141 ss.; Ballestrero M.V., *L'ambigua nozione di lavoro parasubordinato*, in *Lav. dir.*, 1987, 41 ss.; Grieco A.M., *Lavoro parasubordinato e diritto del lavoro*, Jovene, 1983; Pallini M., *Il lavoro economicamente dipendente*, Cedam, 2013; Passalacqua P., *La nuova disciplina del lavoro autonomo e associato*, Utet, 2012; Mezzacapo D., *La fattispecie "lavoro a progetto"*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".it, 47, 2004; Mezzacapo D., *Lavoro autonomo, coordinato e a progetto*, in Amoroso G., Di Cerbo V., Maresca A., *Diritto del lavoro*, I, *Costituzione, Codice civile e leggi speciali*, Giuffrè, 2009, 1580 ss.; Mezzacapo D., voce *Lavoro autonomo, coordinato ed etero-organizzato (Jobs Act)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. *Comm.*, 2017, 200 ss.; Pallini M., *Il lavoro economicamente dipendente*, Cedam, 2013; Martelloni F., *Lavoro coordinato e subordinazione*, Bologna University Press, 2012; Borzaga M., *Lavorare per progetti. Uno studio su contratti di lavoro e nuove forme organizzative d'impresa*, Cedam, 2012; Razzolini O., *Lavoro autonomo "organizzato"*, in Pedrazzoli M. (ordinato da), *Lessico giuslavoristico*, 2, *Impresa*, Bologna University Press, 2010, 79 ss.; Razzolini O., *I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-organizzate e lavoro autonomo coordinato: una rilettura*, in *Dir. rel. ind.*, 2020, 345 ss. La letteratura è, come noto, copiosa e si rinvia, per completare il lungo elenco degli scritti rilevanti in materia, alle citazioni presenti nell'opera e alla bibliografia.

zione giuridica tra lavoro autonomo e organizzazione, mediata dal *coordinamento* che a questa forma di lavoro non subordinato dà il nome.

Gli estremi concettuali della riflessione, lavoro autonomo e organizzazione, non si declinano agevolmente in un unico, coerente, discorso. La principale ragione consiste nella secolarizzazione del processo di avvicinamento del lavoro autonomo alle logiche tutorie del diritto del lavoro². A tale ragione se ne collegano altre due.

Da un lato, rileva la complessità interna della numerosa e variegata fa-

²Cfr. parr. 4, 5, 6, 7 e 8 di questo capitolo. Sulle tappe di questo percorso cfr., all'interno di una nutrita letteratura, Santoro-Passarelli G., voce *Lavoro autonomo*, in *Enc. dir.*, V, 2012, 711 ss.; Perulli A., *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, in Cicu A., Mes-sineo F. (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, XXVII, I, Giuffrè, 1996; Lega C., *Il diritto del lavoro e il lavoro autonomo*, in *Riv. dir. lav.*, 1950, 115 ss.; Assanti C., *Le prestazioni intellettuali e il contratto d'opera*, in Rescigno P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, XV, Utet, 1986, 1471 ss., spec. 1483 in riferimento ai contratti associativi e 1495 rispetto all'area di applicazione dell'art. 41 Cost. Sulla «estraneità del rapporto d'opera dal campo del diritto del lavoro in senso proprio» cfr. Mazzoni G., *Manuale di diritto del lavoro*, I, Giuffrè, 1988, 202-204, il quale argomenta con diverse osservazioni; due in particolare colpiscono: la prima riguarda la "prevalenza" di elementi diversi rispetto a quelli comuni (tra cui indica l'inderogabilità), l'altra l'assenza dei contratti collettivi di lavoro, fino a concludere nel senso che "l'inserzione del contratto d'opera nello studio del diritto del lavoro" sarebbe "allo stato attuale puramente artificiosa e, in definitiva, dannosa ad una riaffermazione di autonomia scientifica della materia". In senso analogo cfr. Greco P., *Il contratto di lavoro*, in Vassalli F. (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, 3, Utet, 1939, 94; D'Eufemia G., *Sul concetto del diritto del lavoro*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1935, 307; Barassi L., *Il diritto del lavoro*, I, Giuffrè, 1949, 3-5 e 243-245; Riva Sanseverino L., *Diritto del lavoro. Il contratto individuale di lavoro*, Cedam, 1949, XI; Santoro-Passarelli F., *Nozioni di diritto del lavoro*, Jovene, 1951, 64 e cfr. Gasparri P., *Il rapporto di lavoro autonomo*, in *Dir. lav.*, 1942, 110. Cfr. *contra*, Lega C., *Il diritto del lavoro e il lavoro autonomo*, in *Riv. dir. lav.*, 1950, 115 e Lega C., *Il contratto d'opera*, in Borsi U., Pergolesi F. (a cura di), *Trattato di diritto del lavoro*, I, Cedam, 1960, 530 ss. Cfr. anche Navarra A., *Corso di diritto del lavoro*, I, Pironti, 1953, 5 ss. Cfr. inoltre Riva Sanseverino L., *Del lavoro autonomo in generale. Art. 2188-2246*, in Scialoja A., Branca G. (diretto da), in *Commentario del codice civile. Libro quinto*, Zanichelli, 1963, 162 ss., la quale esordisce ammettendo finanche, in anticipo rispetto alle evidenze del 1973, un processo espansivo della protezione del lavoro subordinato a favore di alcune forme di lavoro autonomo, prendendo a modello in particolare il lavoro a domicilio (in tema, sull'evoluzione della disciplina, cfr. anche Nogler L., *Lavoro a domicilio. Art. 2128*, in Schlesinger P. (fondato da), Busnelli D. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Giuffrè, 2000, 3 ss.). Si ravvedeva infatti la possibilità di estendere l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato pur mancando una subordinazione formale, ossia giuridica (sarebbe invece esistita una subordinazione sostanziale, riconducibile a situazioni di insicurezza economica; cfr. Pantaleoni M., *Tentativo di analisi del concetto di "forte" e "debole" in economia*, in *Erotemi di economia*, I, Laterza, 1925, 329 ss.). Si riconosce inoltre la tendenza (poi segnalata da Persiani M., *Il sistema giuridico della previdenza sociale*, Cedam, 1972, 42 ss.) ad applicare il diritto della previdenza sociale anche ai piccoli imprenditori; ciononostante la stessa Riva Sanseverino nega, pur alla luce di questi elementi di valutazione, che «il lavoro autonomo sia istituzionalmente compreso nel campo di applicazione del diritto del lavoro».

miglia dei lavoratori autonomi (cfr. par. 4 di questo capitolo), con la quale è impossibile non fare, almeno in parte, i conti³, dacché il lavoro autonomo non configura una uniforme categoria, ma, al contrario, «si declina al plurale»⁴.

D'altro canto, proprio a causa della varietà interna all'area del lavoro autonomo insinuato negli spazi interstiziali che residuano dall'espansione disomogenea delle categorie del lavoro subordinato e dell'impresa – e quindi delle rispettive discipline – non si può ignorare l'ambiguità dei termini posti in correlazione. Il lavoratore autonomo può essere infatti “organizzato” sia nel senso che è inserito in una organizzazione, sia nel senso, alternativo al primo già sotto il profilo concettuale, che gestisce una propria attività economica approssimandosi alla condizione giuridica dell'imprenditore⁵. Esiste in altre parole, sempre dal punto di vista concettuale, un lavoro autonomo per altri e un lavoro autonomo per sé.

Alla base della dubbiosità dell'ambito concettuale e dogmatico di ciascuno degli estremi in discorso v'è un edificio complesso, quello del Libro V del codice civile, nel quale il termine “organizzazione” emerge in diverse fattispecie sia per segnare il confine tra lavoro autonomo e impresa, per il tramite della prevalente personalità (art. 2222 c.c.), sia per perimetrare l'area del contratto di lavoro subordinato dell'art. 2094 c.c. che concorre a determinare l'organizzazione (gerarchica) dell'impresa ai sensi dell'art. 2086 c.c. Il Libro V non contempla il lavoro autonomo continuativo e prestato a favore dell'organizzazione altrui, ciò che, storicamente e al presente, rende

³ Cfr. Romagnoli U., *Introduzione*, in Pedrazzoli M. (a cura di), *Lavoro subordinato e dintorni. Comparazioni e dintorni*, Il Mulino, 1989, 17, secondo il quale la storia giuridica del lavoro non subordinato «ha seguito percorsi multipli e l'album di famiglia dei lavoratori autonomi ne documenta la vastità di parentele funzionali alle esigenze della pratica degli affari, agli sviluppi dell'organizzazione produttiva, alle richieste del mercato». Cfr. Pedrazzoli M., *Per un diritto del lavoro plurale (omaggio a Robert Reich)*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 2008, 732-733.

⁴ Perulli A., *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, in Cicu A., Mes-sineo F. (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, XXVII, 1, Giuffrè, 1996, 77. Si intende che non v'è un “centro” e, di conseguenza, non vi sono “dintorni”, ma altri centri le cui aree di influenza si interconnettono e sovrappongono in più punti. Cfr. la ricognizione, per molti versi ancora attuale, di Ferraro G., *Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 1998, 429 ss.

⁵ Cfr. art. 2083 c.c. e art. 2238 c.c. Cfr. Oppo G., *Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, 596; Genovese A., *La nozione giuridica dell'imprenditore*, Cedam, 1990, 26. Si legga Desana E.R., *L'impresa tra tradizione e innovazione*, Giap-pichelli, 2018, 27 ss. Per una diversa considerazione dell'elemento dell'organizzazione cfr. Montalenti P., *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?*, in *An. giur. ec.*, 2014, 45 ss. Cfr. cap. VII.

instabili, e meritevoli di alcune precisazioni, le fondamenta del nostro discorso.

Lo studio della collaborazione coordinata implica dover seguire le traiettorie evolutive del lavoro autonomo nell'organizzazione, alla luce del suo fondamento costituzionale, e di rintracciare, seguendo le diverse, spesso non convergenti, vie legislative, i punti di contatto tra organizzazione e autonomia esecutiva, dalla cui tracciatura si delinea l'obbligazione di lavoro coordinato. Identificare questi punti di contatto comporta, del resto, una presa di posizione in ordine all'origine contrattuale o istituzionale dei poteri organizzativi dell'impresa, nel tentativo di capire se e come il lavoro coordinato concorra, nel proprio modo, all'organizzazione dei lavori⁶.

L'iniziale gemmazione spontanea delle collaborazioni e la difficoltà di concepire l'art. 409 n. 3 c.p.c. come sintagma unico-complesso rappresentativo di un modello di fattispecie negoziale con alcuni caratteri definiti ha a lungo condizionato l'esame delle caratteristiche del "contratto", quindi dell'obbligazione di lavoro coordinato⁷. A due anni dall'abrogazione del lavoro a progetto, l'art. 15, l. n. 81/2017 ha di nuovo modellato, in una chiave che resta sempre trans-tipica, la struttura dell'obbligazione di lavoro coordinato. Più di recente, l'art. 1, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 104/2022, contenente nuovi obblighi di informazione e trasparenza delle condizioni di lavoro, ha previsto l'applicabilità di queste norme al "contratto" di collaborazione coordinata e continuativa. Questi interventi non autorizzano affatto a ritenere che sia stata tipizzata la fattispecie processuale alla stregua di un contratto nominato, ma potrebbero fare ritenere che si stia consolidando un lungo processo di riconoscimento di una «fattispecie intermedia»⁸, punto di riferimento del lavoro autonomo nell'organizzazione. Per trovare conferma di questa ipotesi, occorre far quadrare meglio la figura in esame con il sistema giuridico, rintracciando le coordinate del negozio atipico nel diritto dei contratti (cap. VI) ed enucleando dalla giurisprudenza i caratteri di una fattispecie in continua evoluzione.

Del resto, se «vista retrospettivamente, la categoria della parasubordinazione si presenta come frutto di un'operazione culturale che non ha basi

⁶ Cfr. par. 10 di questo capitolo.

⁷ Persiani M., *Considerazioni sulla nuova disciplina delle collaborazioni non subordinate*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, 827 ss., ivi 829.

⁸ De Nova G., *Il tipo contrattuale*, Cedam, 1974, 154-155.

giuridiche adeguate»⁹, è anche perché la dottrina si è sforzata più di delimitare *a contrario* l'area del coordinamento a partire dall'indagine sul potere direttivo e sulla subordinazione, che non di delineare la fattispecie dell'art. 409 n. 3 c.p.c. alla luce del diritto positivo e del diritto vivente¹⁰.

La definizione dello «spazio giuridico»¹¹ del lavoro coordinato non è ancora completa. L'insieme dei fattori enucleati convince dell'opportunità di un approfondimento monografico sul tema¹², che ripercorra l'evoluzione della fattispecie al lume della ineluttabile «adeguazione» della norma che l'interpretazione innovativa consente, quale espressione della «necessità di umana applicazione del diritto»¹³.

2. Il lavoro autonomo nella Costituzione e le prospettive di tutela del lavoro autonomo nell'organizzazione

Il primo passo deve essere mosso nella direzione della Carta costituzionale, al fine fondare su basi più solide il discorso su lavoro autonomo e organizzazione.

⁹Ferraro G., *Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo*, in *Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro di Salerno, 22-23 maggio 1998*, Giuffrè, 1999, 48. Cfr., nel senso che l'art. 409 n. 3 c.p.c. non avrebbe una "precisa fisionomia", Ichino P., *Il lavoro subordinato. Definizione e inquadramento. Art 2094-2095*, in Schlesinger P. (fondato da), Busnelli D. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Giuffrè, 1992, 7. Cfr. anche un'osservazione di Dell'Olio M., *La subordinazione nell'esperienza italiana*, in *Arg. dir. lav.*, 1998, 704, il quale, se bene intendo, quando afferma che «l'assenza di una disciplina sostanziale e così di oggetto per gli stessi profili sostanziali della tutela, ne hanno fatto in realtà una sorta di via di fuga o zona franca proprio rispetto alla disciplina sostanziale del lavoro subordinato», intende anche evidenziare il collegamento tra la flebile strutturazione giuridica della collaborazione e il suo utilizzo in chiave elusiva.

¹⁰Come ha invece fatto magistralmente Santoro-Passarelli G., *Il lavoro «parasubordinato»*, Franco Angeli, 1979, al quale ingenerosamente si riconosce solamente il merito di aver tentato un'estensione della disciplina della subordinazione, ma invero, a seguito di una attenta lettura dell'opera, si dovrebbe constatare che la riflessione dell'A. e il costruito dell'opera sono ben più complessi e riguardano anche la corretta collocazione delle collaborazioni coordinate e continuative nel diritto dei contratti (cfr. 107 ss. e 113 ss. in particolare).

¹¹De Luca Tamajo R., *Per una revisione delle categorie qualificatorie del diritto del lavoro: l'emersione del "lavoro coordinato"*, in *Arg. dir. lav.*, 1997, 56.

¹²Persiani M., *Ancora sul concetto di coordinamento*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2020, 343.

¹³Ascarelli T., *Norma giuridica e realtà sociale*, in Ascarelli T., *Problemi giuridici*, Giuffrè, 1959, 67 ss., *ivi* 70 e 75.

Il lavoro autonomo è stato a lungo considerato, anche alla luce dell'osservazione del fenomeno nella vita economica¹⁴, come un corpo estraneo al diritto del lavoro, poiché, nella raffigurazione social-tipica “novecentesca”, non recava quella condizione di subalternità giuridica e socioeconomica¹⁵ che ha costituito la base assiologica per una parziale emancipazione dal diritto civile¹⁶. Da quando il diritto del lavoro si è affermato con più decisione sul proscenio del diritto dei privati come quella branca dell'ordinamento giuridico che ha al proprio centro la persona che lavora e la sua protezione¹⁷, si è notevolmente ridimensionato il dubbio circa l'appartenenza *ratione materiae* del lavoro autonomo al diritto commerciale¹⁸ ovvero, all'interno di una alternativa non correttamente impostata, al diritto del lavoro. La discussione sull'interesse del diritto del lavoro per il lavoro autonomo sembrerebbe oggi quasi surreale in considerazione della normalità di fenomeni di lavoro autonomo “non imprenditoriale”¹⁹.

Osservando le storiche migrazioni nell'ordinamento del lavoratore au-

¹⁴ L'espressione richiama il titolo del primo volume della raccolta di scritti di Prosperetti U., *Problemi di diritto del lavoro*, I, *Lavoro e vita economica*, Giuffrè, 1970.

¹⁵ Sulla distinzione tra nozione economica e nozione giuridica di “subordinazione” cfr. Scognamiglio R., voce *Lavoro subordinato*, III *Diritto del lavoro – Nuova disciplina*, in *Enc. giur.*, 1999, 8-9.

¹⁶ Tale processo di “autonomizzazione” della materia, per nulla unidirezionale, è iniziato forse già con Barassi (Barassi L., *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Società Editrice Libreria, 1915, 67) e si è perfezionato in un secondo momento attraverso il pensiero degli Autori – primo fra tutti Francesco Santoro-Passarelli (Santoro-Passarelli F., *Spirito del diritto del lavoro*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania*, 2, Jovene, 1948, 273 ss.) – che hanno riflettuto sull'ineliminabile diversità del diritto del lavoro, per via del coinvolgimento esistenziale della persona nel contratto. Cfr. Nogler L., (*Ri*)scoprire le radici giuslavoristiche nel «nuovo» diritto civile, in *Eur. dir. priv.*, 2013, 959 ss.; Carinci F., *Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.it*, 54, 2007; Perulli A., *Diritto del lavoro e diritto dei contratti*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2007, 427 ss.; e lo stesso Perulli A., *La “soggettivazione regolativa” nel diritto del lavoro*, in *Dir. rel. ind.*, 2019, 111 ss. Sulla rilevanza della persona quale fondamento della emancipazione della materia cfr. Grandi M., *La prestazione di lavoro subordinato e la persona del lavoratore*, in *Riv. dir. lav.*, 1969, 415 ss. e Grandi M., «*Il lavoro non è una merce*»: una formula da rimeditare, in *Lav. dir.*, 1997, 564.

¹⁷ Santoro-Passarelli F., *Spirito del diritto del lavoro*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania*, 2, Jovene, 1948, 3; Grandi M., *Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto di lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 1999, 309 ss.; Romagnoli U., voce *Diritto del lavoro*, in *Enc. dir.*, *Annali*, IV, 2011, 423 e 445.

¹⁸ Invero anche i giuscommercialisti tendevano a espungere la “persona che lavora” dall'ambito di studi della propria materia. Cfr. Vivante C., *Trattato di diritto commerciale*, I, Vallardi, 1922, 100 ss.

¹⁹ Cfr. Romagnoli U., *Arriva un bastimento carico di “A”*, in D'Antona M. (a cura di), *Politiche di flessibilità e mutamenti del diritto del lavoro. Italia e Spagna*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990, 41.

tonomo, si scopre innanzitutto un soggetto che, organizzando le proprie capacità professionali e tecniche²⁰, era in grado di offrire prestazioni a più clienti o committenti o consumatori in un mercato relativamente circoscritto; poi, sempre più pronto a rispondere alle esigenze dell'organizzazione d'impresa²¹; infine, da gregario (*contingent*) dell'impresa a collaboratore essenziale (*core*) delle organizzazioni produttive. La globalizzazione ha poi scardinato le basi del diritto calcolabile²², privilegiando «sconfinatezza» e «sregolatezza» del mercato²³, di cui i più sofisticati modelli organizzativi d'impresa con cui i giuslavoristi si confrontano a tutti i livelli sono la rappresentazione plastica.

Il prototipo storico del lavoratore autonomo “di bottega” non è mai scomparso, ma si è fortemente ridimensionato ed è stato affiancato da altri, numerosi e prevalenti, normo-tipi sociali caratterizzati spesso da uno stabile inserimento in organizzazioni altrui o comunque da dipendenza o debolezza economica²⁴. Il lavoro coordinato dell'art. 409 n. 3 c.p.c. deve essere letto e compreso all'interno di queste continue metamorfosi, delle quali ha seguito la scia e alle quali si è progressivamente adattato.

A livello internazionale la tutela del lavoro si declina sempre più senza aggettivi²⁵ e, leggendo le fonti, si percepisce, sul piano dei diritti e delle li-

²⁰ Cfr. la ricostruzione di Perulli A., *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, in Cicu A., Messineo F. (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, XXVII, I, Giuffrè, 1996, 17. Cfr. Barassi L., *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Società editrice libraria, 1915, 643, nel senso che il lavoro autonomo è «il lavoro indipendente e compiuto entro la sfera di azione di chi se lo è assunto: qui manca al committente il rischio del lavoro, quindi la facoltà di dare all'attività del lavoratore quell'indirizzo che egli creda opportuno per raggiungimento del risultato».

²¹ Sulle trasformazioni nell'ambito del lavoro autonomo la letteratura è sterminata. Un'opera collettanea in particolare è considerata un punto di riferimento delle analisi sul “nuovo” lavoro autonomo: cfr. Bologna A., Fumagalli S. (a cura di), *Il lavoro autonomo di seconda generazione: scenari del postfordismo in Italia*, Feltrinelli, 1997. Il lavoro autonomo è oggi, forse, alla terza o alla quarta generazione, ma il problema del riconoscimento e della tutela è lontano da una soluzione anche solo relativamente stabile: Feltrin P., Rosato S., *Una terza rivoluzione (imprevista) nel lavoro indipendente e il riaccendersi della discussione sulle sue tutele*, in *Lav. dir. Eur.*, 2021, 3 ss.

²² Irti N., *Un diritto incalcolabile*, Giappichelli, 2016.

²³ Irti N., *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 625 ss.

²⁴ Per un tentativo organico di indicare criteri di identificazione e tutele bilanciate nel segno dell'art. 35 Cost. cfr. Santoro-Passarelli G., voce *Lavoro autonomo*, in *Enc. dir.*, Annali, V, 2012, 711 ss. e in particolare 742 ss.

²⁵ Cfr., in ultimo, la Dichiarazione del Centenario dell'OIL per il Futuro del Lavoro (Ginevra, 21 giugno 2019).

bertà fondamentali, la rilevanza del lavoro autonomo²⁶. Invece, l'integrazione euro-unitaria, sul piano della estensione dei diritti sociali oltre la subordinazione, è frenata, nonostante qualche passo in avanti²⁷, dalla concezione del lavoratore autonomo come soggetto del mercato concorrenziale. Mentre, quando quel soggetto si approssima all'organizzazione, rischia di ricadere nell'area del falso lavoro autonomo, nel senso che la disciplina eurounitaria attribuisce all'espressione²⁸.

La diversificazione dei modelli, l'emersione di forme di organizzazione innovative (come quella caratteristiche della *platform economy*) e la prosimità all'organizzazione di molte forme di lavoro autonomo genuino – ma anche l'esperienza traumatica della pandemia – stanno determinando un lento mutamento di approcci e tecniche di intervento del legislatore euro-unitario, meno timido rispetto al passato²⁹. Sulla scorta delle nuove iniziative per far fronte ai bisogni di protezione dei lavoratori delle piattaforme, alcune discipline contemplano diritti ed esigenze di lavoratori autonomi³⁰.

²⁶ Cfr. art. 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

²⁷ Si pensi ad esempio al Pilastro europeo dei diritti sociali del 2017. Cfr. Schoukens P., Barrio A., Montebovi S., *The EU social pillar: An answer to the challenge of the social protection of platform workers?*, in *Eur. jour. soc. sec.*, 2018, 219 ss. Cfr. su alcuni recenti sviluppi della politica eurounitaria anche Bronzini G., *Economia della condivisione e lavoro autonomo: una prospettiva europea*, in Perulli A. (a cura di), *Lavoro autonomo capitalismo piattaforme*, Cedam, 2018, 1 ss.

²⁸ Cfr. Giubboni S., *Diritto del lavoro europeo*, Cedam, 2017, 123 e Giubboni S., voce *Worker*, in Bartolini A., Cippitani R., Colcelli V. (edited by), *Dictionary of Statuses within Eu law*, Springer, 2019, 645 ss.; cfr., anche in relazione alla paradigmatica Corte giust., 4 dicembre 2014, FNV Kunsten, C-413/13, Pigliarini G., *Lavoro autonomo, pattuizioni collettive e normativa antitrust: dopo il caso FNV Kunsten, quale futuro?*, in *Lav. dir. eur.*, 2021; Biasi M., *Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la contrattazione collettiva relativa al lavoro autonomo all'indomani della l. n. 81/2017*, in *Arg. dir. lav.*, 2018, 443 ss. e Biasi M., 'We will all laugh at gilded butterflies'. *The shadow of antitrust law on the collective negotiation of fair fees for self-employed workers*, in *Eur. lab. law jour.*, 2018, 356 ss. Cfr. anche Gemma P., *La nozione euro-unitaria di lavoratore dipendente alla prova della gig-economy: si pronuncia la Corte di Giustizia europea*, in *Lab. law iss.*, 2020, 18 ss. Sulle prospettive di tutela dei lavoratori autonomi "imprenditoriali", v. Freedland M., Kountouris N., *Some Reflections on the 'Personal Scope' of Collective Labour Law*, in *Ind. law jour.*, 2017, 52 ss. Cfr. già sul tema Ichino P., *Collective Bargaining and Antitrust Laws: an Open Issue*, in *Int. jour. comp. lab. law.*, 2001, 18.

²⁹ Ferrante V., *La nozione di lavoro subordinato nella dir. 2019/1152 e nella proposta di direttiva europea rivolta a tutelare i lavoratori "delle piattaforme"*, in *Biblioteca '20 Maggio'*, 2022, 63 ss., in part. 73 ss.

³⁰ Le recenti iniziative della Commissione (Ref. Ares (2021)102652 – 6 gennaio 2021; COM (2021) 1127 final del 24 febbraio 2021) sono dirette all'emancipazione sociale del lavoro autonomo considerato meritevole di alcune protezioni. Di questi sviluppi si trova traccia al livello nazionale nel d.lgs. n. 104/2022 che, nel trasporre la direttiva n. 1152/2019, include tra i destinatari della disciplina i collaboratori coordinati ex art. 409 n. 3 c.p.c. e i collaboratori etero-

Nell'ordinamento italiano il lavoro autonomo non ha un unico fondamento costituzionale³¹. Sul lavoro autonomo, infatti, se osservato quale

organizzati ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (cap. IX sez. III). Cfr. Valente L., *La politica sociale UE recente e i progressi possibili per una nozione europea di lavoratore*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2021, 339 ss., par. 3. L'A. richiama anche il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio emanato il 28 aprile 2021 sul Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), che include tra i beneficiari i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di eventi di ristrutturazione significativi; nonché le altre rilevanti iniziative che, nel proprio campo di applicazione, fanno riferimento al lavoratore *tout court* (si pensi alla Direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati o alla Raccomandazione 2019/C 387/01 del Consiglio, dell'8 novembre 2019). L'A. cita anche una iniziativa del 2020 volta a legittimare la contrattazione a intervenire nel rendere i lavoratori autonomi destinatari di protezioni sociali contro la disoccupazione. Si registra in effetti una tendenza all'inclusività dell'area dei diritti sociali, a scapito dell'area della libera concorrenza, che riguarda, per la prima volta, anche il lavoro autonomo.

³¹ Cfr. sulla portata del principio costituzionale già Treu T., *Art. 35, in Rapporti economici. Art. 35-40, I*, in Scialoja V., Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, 1979, 1 ss. Cfr. anche Giannini M.S., *Rilevanza costituzionale del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1949, 1 ss.; e Luciani M., *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2010, 628 ss. Sui significati della parola «lavoro» nella Costituzione cfr. Mortati C., *Art. 1, in Principi fondamentali. Art. 1-12*, in Scialoja A., Branca G. (diretto da), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, 1975, 10 ss.; si leggano anche Nogler L., *Cosa significa che l'Italia è una Repubblica "fondata sul lavoro"*, in *Lav. dir.*, 2009, 427 ss. in part. 436 ss.; Dossetti G., *La costituzione. Le radici i valori le riforme*, Edizioni Lavoro, 2004, 21 ss.; Nania R., *Riflessioni sulla costituzione economica in Italia: il lavoro come fondamento, come diritto, come dovere*, in Ghera E., Pace A. (a cura di), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro*, Jovene, 2009, 61 ss., spec. 68. La famiglia dei lavoratori autonomi è, come detto, numerosa e varia e il lavoro autonomo ha dovuto contendere il proprio spazio tanto all'impresa dell'art. 2082 c.c., quanto al lavoro subordinato dell'art. 2094 c.c., rimanendo spesso schiacciato tra questi due blocchi, ben più solidi e definiti. Cfr. Santoro-Passarelli G., voce *Lavoro autonomo*, in *Enc. dir.*, Annali, V, 2012, 712. Perciò la riflessione sul lavoro autonomo occupa, pure nel presente, un campo di studio che appare comunque conteso tra diritto commerciale e diritto del lavoro. Sui mutamenti del lavoro autonomo a cavallo tra le due materie si legga Perulli A., *Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno*, in *Lav. dir.*, 2017, 251 ss. in cui l'A. ripercorre tendenze espansive nel diritto del lavoro e dei contratti. Oggi il tema, sotto il profilo scientifico, è in massima parte arato dai giuslavoristi, innanzitutto in virtù della capacità espansiva dei principi della Costituzione (artt. 4 e 35 Cost.). Sull'applicabilità dell'art. 4 Cost. al lavoro autonomo v. Garofalo D., *Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L'occupabilità*, Cacucci, 2004, 40 e Canavesi G., *Mercato del lavoro, servizi per l'impiego e lavoro autonomo. Un gap culturale difficile da colmare*, in *Arg. dir. lav.*, 2018, 690. In tema cfr. Mancini G.F., *Art. 4, in Principi fondamentali. Art. 1-12*, in Scialoja V., Branca G., *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, 1975, 203 ss. Tali valori sono ritenuti solo da una parte della dottrina suscettibili di contemperamento con l'art. 41 Cost. Cfr. Persiani M., *Diritto del lavoro e sistema di produzione capitalistico*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2019, 282-283, nel senso che l'ordinamento non solo tollera l'equilibrato contemperamento del valore del lavoro e di quello dell'impresa, ma, addirittura, è da esso caratterizzato. Sulla non estraneità della libertà di iniziativa economica al piano di gestione del rapporto di lavoro cfr. Del Punta R., *Disciplina del licenziamento e modelli organizzativi delle imprese*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 1998, 707; cfr. anche

multiforme insieme, si proiettano almeno due luci diverse, quella dell'art. 35 Cost. e quella dell'art. 41 Cost.³². La prima luce illumina il lavoro da tutelare. La seconda è chiamata in causa in quanto l'attività di alcuni lavoratori autonomi consiste in un'iniziativa economica³³. Le due luci possono per alcuni profili coesistere perché intercettano bisogni diversi della stessa persona³⁴.

Marazza M., *Il diritto del lavoro per la sostenibilità del valore sociale dell'impresa*, in *Il Diritto del lavoro per una ripresa sostenibile. Atti del XX Congresso Nazionale AIDLaSS. Taranto 28-29-30 ottobre 2021*, La Tribuna, 2022, 204 ss. *Contra* Liso F., *La mobilità del lavoratore nel quadro legale*, Franco Angeli, 1982, 81; e Santoro-Passarelli G., *Il nuovo volto del diritto del lavoro a cinquanta anni dallo Statuto dei lavoratori*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 29.

³² Sul lavoro del professionista intellettuale tra art. 35 e art. 41 Cost. si legga Salomone R., *Le libere professioni intellettuali*, in Galgano F. (a cura di), *Trattato di diritto commerciale*, Cedam, 2010, 18 ss. Contro l'applicabilità dell'art. 41 Cost. ai liberi professionisti si erano espresse anche Corte Cost. 30 marzo 1977, n. 54 e Corte Cost. 15 gennaio 1976, n. 17. Sembrano invece ammettere il contrario Cass. 11 giugno 2008, n. 15530; Cass. 3 marzo 1994, n. 2077, Cass. pen. 22 luglio 1994, n. 7140. Cfr. anche la l. n. 180/2011, cosiddetto "statuto delle imprese", introdotto nelle intenzioni del legislatore «al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione» (art. 1). Non si può negare in effetti che alcuni lavoratori autonomi di quella libertà costituzionale dell'art. 41 Cost. abbracciano il nucleo, considerando i tratti comuni con l'impresa: la libera iniziativa, la libera allocazione delle proprie risorse e il libero posizionamento nel mercato. Cfr. Libertini M., *Sulla nozione di libertà economica*, in *Contr. impr.*, 2019, 1274-1275; Genovese A., *La nozione giuridica dell'imprenditore*, Cedam, 1990, 26; Gianfrancesco E., *Libertà d'impresa e libertà professionale nell'esperienza costituzionale italiana*, in *Giur. it.*, 2005, 2209 ss.; ma v. anche Pera G., voce *Professione e lavoro (libertà di)*, in *Enc. dir.*, XXXVI, 1987, 1038 dove afferma che «il lavoro autonomo [...] richiede in sé, per aver corso, una pur minima allocazione dei capitali, ed è quindi iniziativa economica in senso proprio». Cfr. Cass. 28 marzo 2019, n. 8683.

³³ Cfr. sulla nozione di iniziativa economica privata, Baldassarre M., voce *Iniziativa economica privata (libertà di)*, in *Enc. giur.*, XXI, 1971, 599; Barresi A., Comunale B., *Libertà di iniziativa economica e utilità sociale (il problema della c.d. funzionalizzazione dell'impresa privata)*, in AA.VV., *Studi sull'art. 41 della Costituzione*, Patron, 1969, 201 ss.; Galgano F., *Art. 41*, in Galgano F., Rodotà S., *Rapporti economici*, II, in Scialoja V., Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, 1982, 15; Genovese A., *La nozione giuridica dell'imprenditore*, Cedam, 1990, 25; e Morbidelli G., voce *Iniziativa economica privata*, in *Enc. giur.*, XVII, 1989, 1 ss.

³⁴ Non mancano suggestioni in letteratura che restituiscono l'idea di una certa porosità dei confini tra i principi e, quindi, tra le fattispecie. Si pensi ad esempio alle tesi, non universalmente accettate, che considerano il "fare impresa" come espressione di un interesse della persona. La libertà di iniziativa economica è intesa come diritto dell'uomo in Pace A., *Iniziativa privata e governo pubblico dell'economia*, in *Studi in onore di E. Tosato*, Giuffrè, 1980, 2227; ma si legga anche Oppo G., *L'iniziativa economica*, in *Scritti in onore di Angelo Falzea*, Giuffrè, 1991, 421 ss.; *contra* Baldassarre A., *Diritti inviolabili*, in *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, 1997, 65, nel senso che il "fare impresa" è un diritto "derivato", e cioè dipende dal diritto di proprietà e dalla libertà contrattuale e quindi si iscrive sotto l'art. 41 Cost. Sul legame tra libertà di iniziativa economica e persona cfr. ancora Pace A., *Diritti fondamentali al di là della costituzio-*

La diversa intensità di queste due luci dipende da alcuni processi di trasformazione, diversificazione e alterazione dei fenomeni considerati, sotto il profilo giuridico, economico e sociale³⁵.

ne?, in *Pol. dir.*, 1993, 3 ss. Si consideri, da un altro punto di vista, la possibilità di ricondurre all'esercizio della libertà dell'art. 41 Cost. soggetti diversi da coloro che agiscono per profitto. L'art. 41 Cost. non riguarda infatti (solo) l'attività imprenditoriale ma più generalmente l'attività economica, come osserva Buonocore V., voce *Impresa (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, Annali, I, 2007, 763. Cfr. *contra* Ascarelli T., *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, 919 ss.

³⁵ Si ragioni sulla inarrestabile contaminazione del mondo delle professioni. La raffigurazione tradizionale del professionista intellettuale (Santoro-Passarelli F., voce *Professioni intellettuali*, in *Noviss. dig. it.*, XIV, 1967, 23 ss.) appare oggi inadeguata a descrivere una fenomenologia complessa. L'alfabeto contrattuale di riferimento di questa figura ruota, nel codice civile, sul perno del contratto d'opera intellettuale (diffusamente Musolino G., *Contratto d'opera professionale. Artt. 2229-2238*, in Schlesinger P. (fondato da), Busnelli D. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Giuffrè, 2020), oramai incrinato su due versanti: quando il professionista organizza un'attività d'impresa finalizzata all'erogazione dei servizi professionali e quando soffre, nel rapporto con la controparte, di una condizione di debolezza o anche di dipendenza economica, meritevole di attenzione. Sul primo punto, che sarà affrontato solamente di sfuggita nel corso dell'opera, cfr. Montalenti P., *Società tra professionisti, società tra avvocati, associazioni professionali: much ado about nothing?*, in *Rass. for.*, 2013, 797 ss.; in tema già Schiano di Pepe G., *Le società di professionisti. Impresa professionale e società*, Giuffrè, 1977; Rescigno M., *Le società di professionisti*, Giuffrè, 1985; e Oppo G., voce *Impresa e imprenditore. I) Diritto commerciale*, in *Enc. giur.*, XIV, 1989, 4-5. Ne segue lo smarrimento della giurisprudenza che tenta di far quadrare fenomeni e norma: cfr., in senso non condivisibile, Trib. Bergamo 19 maggio 2021, n. 950, per il quale il rapporto tra società di capitali e cliente va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, non nell'ambito dell'appalto di servizi. Cfr. anche Trib. Milano 19 aprile 2021, n. 3189. Cfr. però Cass. 17 marzo 2021, n. 7407; e Corte Cost. 26 maggio 1981, n. 76.

Si pensi anche all'avvicinamento dei prestatori di lavoro autonomo all'organizzazione dell'impresa dove le modalità del lavoro hanno finito per riflettere i profondi cambiamenti dettati da due rivoluzioni tecnologiche in un breve lasso di tempo (Pisani C., *Le tecniche di tutela nell'età della giurisdizione*, Relazione alle giornate di studio AIDLASS (Torino, 16-17 giugno 2022), 19-20 del dattiloscritto). In ultimo l'avvento della digitalizzazione e, con essa, dell'economia delle piattaforme digitali, ha evidenziato radicali mutamenti. Sul tema Prassl J., Risak M., *Uber, Taskrabbit, & co: platforms as employers? Rethinking the legal analysis of crowdwork*, in *Comp. lab. law & pol. jour.*, 2016, 619 ss.; Delfino M., *Work in the age of collaborative platforms between innovation and tradition*, in *Eur. lab. law jour.*, 2018, 346 ss.; De Stefano V., *The Rise of the Just in Time workforce: On-demand work, crowdwork and labour protection in the «gig-economy»*, in *Condition of work and employment series*, ILO, 71, 2016; Prassl J., *Humans as a service*, Oxford University Press, 2017. Queste metamorfosi hanno messo alla dura prova la tenuta delle, vetuste ma resilienti, categorie del codice civile. Cfr. Santoro-Passarelli G., *Civiltà giuridica e trasformazioni sociali nel diritto del lavoro*, in *Realtà e forma del diritto del lavoro*, IV, Giappichelli, 2022, 57 ss.; Santoro-Passarelli G., *La subordinazione in trasformazione*, in *Realtà e forma del diritto del lavoro*, IV, Giappichelli, 2022, 253 ss.; Santoro-Passarelli G., *L'impatto della crisi economica sul lavoro autonomo e su quello subordinato*, in *Realtà e forma del diritto del lavoro*, IV, Giappichelli, 2022, 269 ss. Cfr. anche Caruso B., Del Punta R., Treu T. (a cura di), *Il diritto del lavoro e la grande trasformazione. Valori, attori, regolazione*, Il Mulino, 2020.

A ben vedere, il lavoro autonomo è solo flebilmente o affatto collegato all'art. 41 Cost., in quanto ben può mancare, e spesso manca, quella pur minima allocazione di capitali³⁶, mezzi, strumenti o persone, ma anche, ancora più a fondo, l'idea di essere un proprietario e un produttore³⁷; mentre, al contrario, poggia ben saldo sulla piattaforma di tutela della persona che lavora offerta dagli artt. 35 ss. Cost.³⁸, in un'area corrispondente a un nucleo duro dove sono sempre prioritarie, quindi insuscettibili di contemperamenti, la dignità, la salute e la libertà della persona³⁹.

³⁶Né può intendersi la minima allocazione di capitali come quell'investimento su sé stesso che precede il lavoro, in termini di formazione e competenze, poiché tale investimento riguarda anche il lavoro subordinato, ma in generale ogni altra attività che possa contribuire alla società civile (artt. 3 e 4 Cost.).

³⁷Alcuni moderni contesti produttivi rendono confusi "ruoli sociali" e posizioni giuridiche nell'ambito di relazioni triangolari, talvolta quadrangolari, che vedono coinvolti il lavoratore-utente, l'impresa erogatrice del servizio, la piattaforma digitale e l'utente-consumatore. Cfr. su questi sviluppi Dubal V.B., *Wage Slave or Entrepreneur Contesting the Dualism of Legal Worker Identities*, in *Cal. law rev.*, 2017, 1 ss. Cfr. anche, su come si sia ridotta la distanza tra consumatori e produttori nel mercato, Alpa G., *Introduzione*, in *Orientamenti della Corte di Giustizia UE in materia di tutela del consumatore*, *Speciale Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 6. Ma ai nostri fini può più agevolmente osservarsi, sotto il profilo giuridico ed empirico, la distanza tra chi dà o commissiona il lavoro e chi presta il proprio lavoro nell'organizzazione altrui. Altro conto è registrare le interferenze tra l'area della (piccola) impresa e l'area del bisogno personale di chi vive lavorando.

³⁸L'art. 35, comma 1, Cost. impone al legislatore di attuare, ferma restando la pari dignità delle persone *uti singuli*, una distinta protezione delle svariate forme ed applicazioni del lavoro (sul punto e sulla giurisprudenza costituzionale a riguardo, v. Caravita B., *Art. 35 Cost.*, in Grandi M., Pera G. (a cura di), *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Cedam, 1996, 35 ss.). Destinatario delle protezioni è il lavoro svolto in situazione di "soggezione", sia esso autonomo o subordinato: cfr. Pera G., *Diritto del lavoro*, Cedam, 1996, 65; Ichino P., *Libertà formale e libertà materiale del lavoratore nella qualificazione della prestazione come autonoma o subordinata*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1987, 70 ss.; Scognamiglio R., *Il lavoro nella Costituzione italiana*, in Scognamiglio R. (a cura di), *Il lavoro subordinato nella giurisprudenza costituzionale*, Franco Angeli, 1978, 60-61; Santoro-Passarelli F., *Vicende attuali del diritto del lavoro in Italia*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 211; Treu T., *Art. 35*, in AA.VV., *Rapporti economici. Art. 35-40*, I, in Scialoja A., Branca G. (diretto da), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, 1979, 13; Natoli U., *Limiti costituzionali all'autonomia privata nel rapporto di lavoro*, Giuffrè, 1955, 66; e cfr. anche Flammia R., *Contributo all'analisi del sindacato di fatto*, Giuffrè, 1963, 7. Cfr. Corte Cost. 27 dicembre 1996, n. 418. Cfr. la recente prospettiva su persona e lavoro offerta da Tiraboschi M., *Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico*, Adapt University Press, 2019, 8 ss.

³⁹Cfr. Santoro-Passarelli G., *Dignità del lavoratore e libertà di iniziativa economica, rivoluzione industriale 4.0 e la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei riders e la proposta di direttiva*, in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, IV, Giappichelli, 2022, 301 ss.; Santoro-Passarelli G., *Lavori, dignità e tutele dallo Statuto dei lavoratori ai giorni nostri*, in *Moneta e credito*, 2021, 35 ss. Si legga la diversa idea di Persiani M., *Diritto del lavoro e sistema di produzione capitalistico*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2019, 279 ss., *ivi* in particolare 282 ss. Cfr. anche Casillo R., *La dignità nel rapporto di lavoro*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 593 ss.